

N. 4195/2022 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4195/2022

Oggi **3 dicembre 2025** innanzi al dott. Michaela Di Cintio, sono comparsi:

Per S. SRL l'avv. L. G.

Per B.M. l'avv. C. C.

D.F. AUTO SRL difeso dall'Avv. R. oggi sostituito dall'Avv. D. P.

I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi alle conclusioni contenute nelle note autorizzate depositate.

Il Giudice

Trattiene la causa a decisione

Avvisa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine della trattazione degli ulteriori fascicoli a ruolo; autorizza le parti ad allontanarsi avvisandole che verrà data lettura della sentenza anche in loro assenza

E' presente ai fini della pratica forense il dott. C. G.

Alle h 16,20 viene data lettura della sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c.

Il Giudice

dott. Michaela Di Cintio





TRIBUNALE DI PESCARA

RITO MONOCRATICO

(artt. 50 ter, 281 quinquies c.p.c.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Pescara, **Dott. Michaela Di Cintio** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n° **4195** del R.G.A.C.C. dell'anno **2022** vertente

TRA

S. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. G.C., avente sede a ..., elettivamente domiciliata in ... presso e nello studio degli avvocati S. B. (c.f. ...) e G. L. (c.f. ...), entrambi del Foro di ..., che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura alle liti posta a margine dell'atto di citazione atto

ATTRICE

CONTRO

B.M., nato a ..., CF.: ..., residente in ..., elett.te dom.to in ..., presso lo studio dell'Avv. C. C., nato a ... (c.f.: ...; Tel.: ...; Pec: ...), che lo rappresenta e difende in virtù di mandato 02.11.2022 rilasciato su documento informatico separato sottoscritto digitalmente

CONVENUTO

D.F. AUTO S.R.L.S., con sede legale in ..., in persona del legale rapp. p.t., Dottor N.D.F., P.I.: ..., elettivamente domiciliata in ..., presso e nello Studio dell'Avv. E. T.R. del Foro di ..., C.F.: ..., che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di mandato alle liti rilasciato su foglio separato materialmente congiunto alla comparsa di costituzione

TERZA CHIAMATA

OGGETTO: vendita di cose mobili – Garanzia per evizione

CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 3-12-2025.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 26.10.2022, la S. Srl conveniva in giudizio B.M. al fine di sentir accogliere le conclusioni : *“in accoglimento delle ragioni esposte in narrativa sub CAPITOLI*



1-2-3-4-5, accertare e dichiarare, anche ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1553-1555-1483-1479 c.c., l'intervenuta evizione totale subita dalla S. S.r.l. in relazione all'autovettura FIAT ... permutatagli dal sig. B.M. in forza del contratto tra loro stipulato il 25.06.2018; per l'effetto, condannare il sig. B.M., anche ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. artt. 1553-1555-1483-1479 c.c., a dare e pagare, in favore della S. S.r.l., l'importo di € 11.300,00 (euro undicimila-trecento/00) quale valore della cosa/autovettura evitta concordemente de-terminato dalle parti nel richiamato contratto del 25.06.2018 e/o a titolo di risarcimento del danno patito, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., ovvero il diverso importo che parrà di giustizia ed ai medesimi titoli; il tutto, oltre al risarcimento del danno emergente pari ad € 2.129,61 per spese sostenute dalla S. Srl ai fini della sistemazione e messa a punto della vettura in fase di per consegna nonché del lucro cessante da determinarsi anche ex art. 2056 c.c. ovvero secondo il diverso parametro che parrà di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 bis, 4° co. c.c. calcolati dalla data di notifica della domanda sino al soddisfo e rivalutazione; - in via subordinata ed alternativa: in accoglimento delle ragioni esposte in narrativa sub CAPITOLI 1- 2-3-4-6, accertare e dichiarare, anche ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1453-1553-1555-1483-1479 c.c., la risoluzione parziale del contratto stipulato dalle parti il 25.06.2018 limitatamente alla parte di esso contratto avente ad oggetto la permuta della vettura FIAT ... per grave ed intollerabile inadempimento del sig. B.M.; per l'effetto, condannare il sig. B.M., anche ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1453-1218-1223 c.c., a dare e pagare, in favore della S. S.r.l., l'importo di € 11.300,00 (euro undicimilatrecento/00) a titolo di risarcimento del danno commisurato alla diminuzione patrimoniale patita per aver venduto e consegnato al convenuto l'autovettura Smart ... del valore ed al prezzo di € 16.000,00 a fronte del minor importo ricevuto di € 4.700,00, così subendo un pregiudizio di € 11.300,00, ovvero il maggior o minor importo che parrà di giustizia ed al medesimo titolo; il tutto, oltre al risarcimento dell'ulteriore danno emergente pari ad € 2.129,61 per spese sostenute dalla S. Srl ai fini della sistemazione e messa a punto della vettura in fase di preconsegna nonché del lucro cessante da determinarsi anche ex art. 2056 c.c. ovvero secondo il diverso parametro che parrà di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 bis, 4° co. c.c. calcolati dalla data di notifica della domanda sino al soddisfo e rivalutazione; - in via ulteriormente subordinata ed alternativa: in accoglimento delle ragioni esposte in narrativa sub CAPITOLI 1-2-3-4-7, accertare e dichiarare l'indebito oggettivo percepito dal sig. B.M. in conseguenza dell'intervenuta evizione dell'autovettura permutata alla S. S.r.l. per il valore di € 11.300,00 in forza del contratto stipulato dalle parti il 25.06.2018; per l'effetto, condannare il sig. B.M., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033 c.c., al pagamento, in favore della S. S.r.l.,



dell'importo di € 11.300,00 (euro undicimilatrecento/00) in via restitutoria e/o a titolo di indennizzo per indebito oggettivo, ovvero il maggior o minor importo che parrà di giustizia ed al medesimo titolo; il tutto, oltre al risarcimento del danno emergente pari ad € 2.129,61 per spese sostenute dalla S. Srl ai fini della sistemazione e messa a punto della vettura in fase di pre-consegna nonché del lucro cessante da determinarsi anche ex art. 2056 c.c. ovvero secondo il diverso parametro che parrà di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 bis, 4° co. c.c. calcolati dalla data di notifica della domanda sino al soddisfo e rivalutazione; - in ogni caso: condannare il sig. B.M. alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese e dei compensi professionali di lite”.

Con comparsa del 2.2.23 si costituiva in giudizio il B.M. formulando istanza di chiamata in causa della D.F. Auto S.r.l.s. e concludendo per l'accoglimento della domanda di garanzia/malleva proposta nei confronti di quest'ultima.

Autorizzata la chiamata in causa, la D.F. Auto S.r.l.s. con comparsa di costituzione e risposta del 15.05.2023 si costituiva in giudizio chiedendo, a sua volta, la chiamata in causa di C.G. e concludendo per il rigetto della domanda di garanzia/manleva proposta, nei propri confronti; in subordine, in caso di accoglimento di detta domanda, instava per l'accoglimento della domanda di garanzia/manleva a sua volta proposta nei confronti del terzo chiamato.

Disattesa ogni diversa istanza, ammesse le prove documentali e quelle orali richiesta dalla D.F. Auto S.r.l.s., la causa veniva istruita e giungeva a decisione.

All'udienza del 3.12.2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in pari data e la causa veniva trattenuta a decisione ex art 281 sexies cpc.

Dall'istruttoria svolta emerge che:

- B.M. acquistava dalla D.F. Auto srls, in esecuzione della proposta di acquisto del 22/04/2017, e susseguente atto di vendita del 25/05/2017, per il pagato prezzo di €11.900,00 (doc. 2, 3 e 4 produzioni difesa B.M.), la Fiat ... ;
- B.M. cedeva a S. Srl la proprietà della vettura usata FIAT ..., con atto di vendita del 25.06.2018, trascritto il 29.06.2018 presso il PRA di ..., con riferimento R.P. (doc. 4, 6, 7 e 8 difesa S.). Tale trasferimento di proprietà, del valore di € 11.300,00, avveniva come permuta nell'ambito dell'acquisto, da parte del B.M., sempre presso la S. Srl, di una vettura nuova marca Smart ..., del valore di € 16.000,00 iva inclusa (doc. 2, 3 e 5 difesa S.);
- In data 12.10.2018 S. Srl, pativa l'evizione totale della FIAT ..., e ciò a seguito del sequestro penale del mezzo eseguito dalla Polizia Giudiziaria di ... nell'ambito del procedimento n. 25252/18 R.G. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di ... iscritto a carico di ignoti;



- La misura veniva convalidata con decreto *ex art.* 355/2° co. c.p.p. del 13.10.2018, notificato alla S. Srl il 15.10.2018 (doc. 14 difesa S.) sul presupposto che il veicolo risultava “*oggetto di riciclaggio in quanto identificato con telaio ... immatricolato con targhe ... rubato in Caserta in data 16.01.2017. Il veicolo presenta la marcatura cristalli con telaio ...*” (doc. 14 difesa S.);
- La Fiat ... in esame veniva restituita al legittimo proprietario in forza del decreto di dissequestro adottato in data 28.03.2019, come da verbale di restituzione del 12.04.2019, per essere poi reimmatricolata con l'originaria targa ..., telaio ...; mentre la targa ... veniva definitivamente radiata dalla circolazione poiché associata a veicolo rubato (doc. 15, 16, e 17 difesa S.).

Dette circostanze risultano provate documentalmente e comunque non sono oggetto di contestazione.

Quanto al merito della vicenda si osserva quanto segue.

La domanda attorea è parzialmente fondata.

L'art. 1476 c.c. stabilisce al n. 3 che tra le obbligazioni del venditore figura “*quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa*”.

Allo scopo di attuare quanto disposto, il codice, negli artt. 1490-1497 c.c, prevede un complesso di rimedi attribuiti al compratore al fine di tutelare il suo interesse all'esatta attuazione del programma negoziale e, nello specifico, di vedersi garantito il diritto all'uso esclusivo del bene.

A tal proposito giova ricordare che gli effetti della garanzia per evizione conseguono al mero fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato, indipendentemente dalla colpa del venditore e dalla conoscenza, da parte del compratore, della possibile causa della futura evizione (Cass ordinanza del 20.7.2025 n 20316).

La condizione soggettiva del venditore e degli acquirenti è irrilevante ai fini della sussistenza dell'evizione, in quanto tale garanzia mira a ripristinare la situazione economica dell'acquirente quale era prima dell'acquisto. (Cass. se II, sentenza n 20165 del 18.10.2005; Cass. sez VI e II ordinanza n 20877 del 10.10.11; Cass. sez II sentenza n 5561 del 19.3.2015; da ultimo Cassazione ordinanza 31.1.2025).

La condizione soggettiva tanto del venditore che degli acquirenti è dunque assolutamente irrilevante ai fini della sussistenza dell'evizione e dell'operatività della relativa garanzia.

La garanzia per evizione rientra tra le forme di responsabilità contrattuale e l'art 1483 c.c. stabilisce le conseguenze dell'evizione totale della cosa venduta.



In analogia di quanto sopra, e per quel che qui più rileva, in caso di permuta l'art 1553 c.c prevede espressamente che *“il permutante, se ha sofferto l'evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore del bene della cosa evitta, secondo le norme della vendita, saldo in ogni caso il risarcimento del danno”*.

Il presupposto fondamentale perché operi la garanzia è che l'evento che determina l'evizione, anche se si verifica in un momento successivo alla vendita/permuta, sia riconducibile a una causa preesistente alla conclusione del contratto (Cass. n 945/1995).

Inoltre per poter attivare la garanzia, non è sufficiente che un terzo affermi di avere diritti sul bene; è necessario che tale diritto venga fatto valere attivamente e risulti definitivamente accertato. Solo in questo momento l'evizione si concretizza in un inadempimento certo e definitivo.

Realizzate queste condizioni, i rimedi per il soggetto che ha subito l'evizione, sono diversi e mirano a ripristinare la sua posizione economica prima della stipula del contratto (c.d. risarcimento dell'interesse negativo); si suddividono in diritti restitutori e di rimborso (restituzione del prezzo pagato; rimborso spese sostenute per la stipula del contratto e fiscali; rimborso valore dei frutti restituiti al terzo) e diritto al risarcimento del danno (rimborso spese necessarie all'utilizzo della cosa; e, in caso di colpa del venditore, risarcimento integrale del danno, comprensivo del lucro cessante).

In ipotesi di vendite successive di un autoveicolo oggetto di evizione, come accade nel caso di specie, la giurisprudenza, anche di recente, ha ribadito che i ciascun venditore è tenuto a manlevare il proprio avente causa nei limiti dell'interesse negativo, costituito dalla restituzione del prezzo, dal rimborso delle spese sostenute per il contratto e per la cosa e dal pagamento degli interessi (Tribunale di Parma Sentenza n. 908 del 2024 ; Tribunale di Arezzo Sentenza del 20.3.2018 n 319; Cass. Civ. n. 18259/2015; Cass. Civ. n. 22625/2012; Cass. Civ. n. 3470/1994).

Ne consegue che, nelle cosiddette vendite “a catena” dei beni spetta all'acquirente l'azione contrattuale che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori, restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio (Tribunale Salerno sentenza del 21.6.2021; Cass 5.12.2008 n 28807).

Sempre nell'ipotesi (come nel caso in esame) di c.d. “vendita a catena”, stato affermato che il principio dell'autonomia di ciascuna vendita non impedisce di proporre nei confronti del proprio venditore domanda di rivalsa di quanto versato all'acquirente, quando l'inadempimento del rivenditore sia direttamente connesso e consequenziale alla violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal venditore. (Cass. civile sez II, sentenza 5.2.2015 n 2115).



Ciò posto, applicati al caso in esame i principi giurisprudenziali sopra illustrati, ne consegue che va rigettata integralmente la domanda svolta da S. nei confronti diretti della terza chiamata, D.F. Auto SRLS, mentre vanno accolte le richieste di parte attrice e del convenuto B.M., attore in manleva nei confronti della terza chiamata D.F., di dichiarare la responsabilità dei venditori, per evizione totale della auto venduta ex art 1483 c.c. rilevando come, sulla base delle prove documentali acquisite, l'autovettura FIAT ... sia stata definitivamente sottratta alla disponibilità dell'acquirente e riconsegnata al legittimo proprietario dalla Polizia Giudiziaria.

Va quindi riconosciuto il diritto dei compratori S., nei confronti di B.M., quest'ultimo nella duplice veste di venditore- convenuto- /acquirente- attore, nei confronti di D.F. SRL, chiamato in manleva, ad ottenere la restituzione del prezzo pagato per l'acquisto Fiat

Quanto all'attore S. va quindi riconosciuto il diritto ad ottenere dal B.M. la restituzione della somma di € 11.300,00 quale valore della autovettura evitta concordemente determinato dalle parti nel contratto del 25.06.2018.

Tale somma deve essere poi, a sua volta, oggetto di rivalutazione, unitamente a maturazione di interessi, calcolati anno per anno, fino dell'attualità, in quanto oggetto di restituzione a seguito di inadempimento e quindi costituente debito di valore: a quest'ultimo proposito, come rilevato da giurisprudenza di Cassazione è necessario reintegrare pienamente "il valore del bene perduto (danno emergente) da un lato, ed il corrispettivo del mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene predetto" (cfr. Cass. 17.2.1995 n. 1712).

Parte attrice non avanza richiesta di rimborso delle spese sostenute per la stipula del contratto, chiede invece la restituzione della somma di € 2.129,61 che avrebbe versato alla O. S.p.A., Concessionaria Ufficiale Fiat con sede a ..., per lo svolgimento di controlli tecnici relativi alla manutenzione del veicolo Fiat ..., poi posto in vendita.

Detta somma tuttavia non appare risarcibile in quanto sfornita di prova certa: invero parte attrice non ha fornito la prova né dell'effettiva esecuzione delle attività ivi indicate né del pagamento della somme di cui alla fattura 15/10/2018.

A tal proposito giova ricordare che nel giudizio di cognizione, il valore probatorio della fattura commerciale, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non indicano, di per sé, la piena prova del credito in esse riportato e non comportano vieppiù l'inversione dell'onere della prova, in caso di contestazione *sull'an o sul quantum* del credito azionato in giudizio. La parte che se ne avvale deve dare prova certa sia dell'esecuzione effettiva delle prestazioni in essa riportate sia del pagamento delle medesime prestazioni. (Cass. civ., Sez. II, 28 maggio 1979, n. 3090; Cass. civ., Sez. III, 23 giugno 1997, n. 5573).



Prova che avrebbe dovuta essere rigorosa attesa sia l'assenza di contestazioni in ordine alla funzionalità dell'auto al momento della permuta sia il lasso temporale intercorso tra l'acquisto in permuta dell'autovettura evitta (effettuato a giugno 2018 da parte i S.) e le spese sostenute solo ad Ottobre 2018, dunque ben 4 mesi dopo l'acquisto.

Invero il lasso di tempo trascorso trancia, in assenza di prova certa, il nesso causale tra la necessità delle riparazioni e lo stato della Fiat ... al momento della permuta.

Parimenti va disattesa la richiesta risarcitoria relativa al lucro cessante, in assenza della prova certa della colpevole ignoranza della provenienza illecita del bene imputabile al B.M..

Invero la presunzione di colpa di cui all'art 1494 , 1° comma, c.c. risulta superata dalla circostanza che trattandosi di soggetto privato, nessuna cautela o comportamento ulteriore può esigersi da questi nel momento in cui lo stesso si è rivolto per l'acquisto di una macchina FIAT ... ad un Concessionario Autorizzato, cioè ad soggetto professionale autorizzato, attivo sul territorio da anni e noto alla popolazione locale, che utilizza forme pubblicitarie classiche e on line proprio per promuovere la vendita di macchine usate.

Si ritiene dunque che il principio di affidamento sia idoneo, nel caso di specie, a superare la presunzione di colpa gravante sul B.M.ai fini del risarcimento del lucro cessante.

Diversamente si deve concludere per la posizione della terza chiamata.

A tal proposito, giova ricordare che per superare la presunzione di cui all'art 1494, primo comma, c.c., il venditore non può limitarsi a dimostrare la propria ignoranza circa la provenienza del veicolo, ma deve dimostrare di essersi attivato, alla stregua della diligenza professionale da lui esigibile, per compiere i dovuti accertamenti prima della vendita (Cass. 26.4.1991 n 4564; Cass. 19.7.1995 n. 7863; Cass. 20.5.1997 n 4464).Cass. n 28807/2008).

Nel caso in esame, nessuna prova certa è stata fornita dalla difesa D.F. Auto.

Invero, proprio la qualifica professionale, specializzata e reclamizzata nel settore auto usate, del terzo chiamato impone la ricerca di una prova rigorosa della diligenza utilizzata nello svolgimento degli accertamenti legati alla compravendita dell'auto per cui è causa.

Le scarse risultanze processuali offerte dalla difesa del terzo (testimonianza della dipendente D. F., che ha fatto riferimento a "generici ed indeterminati" accertamenti, neppure descritti nel capitolo di prova, e produzione del certificato cronologico PRA relativo all'autovettura Fiat tg. ...) non appaiono idonee a superare la presunzione di colpa professionale prevista dalla legge.

Ne consegue pertanto il diritto del B.M.ad essere manlevato dal proprio venditore , D.F. Auto SRLS per le spese che andrà a sostenere in restituzione.



La predetta terza chiamata deve pertanto essere riconosciuta obbligata nei confronti del B.M., a tenerlo indenne da quanto questi deve pagare all'odierno attore.

Considerata la sostanziale soccombenza reciproca delle parti, appare opportuno compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da **S. S.R.L.**, in persona del l.r.p.t., attore, contro **B.M.** convenuto, nonché **D.F. AUTO S.R.L.S.**, in persona del l.r.p.t., terza chiamata in garanzia, contrariis reiectis, così provvede:

- Accertata la responsabilità per evizione totale del bene e il conseguente obbligo restitutorio di B.M. nei confronti di S. SRL e D.F. AUTO S.R.L.S., in manleva di B.M.
- Condanna B.M. al pagamento in favore della S. SRL dell'importo complessivo di € 11.300,0 oltre rivalutazione, unitamente a maturazione di interessi, calcolati anno per anno, fino dell'attualità.
- Condanna D.F. AUTO S.R.L.S., a manlevare B.M. di quanto questi deve pagare al S. SRL e, dunque, al pagamento della somma di complessivo di €11.300,0 oltre rivalutazione, unitamente a maturazione di interessi, calcolati anno per anno, fino dell'attualità.
- Respinge ogni altra domanda
- Spese compensate

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Pescara, 3-12-2025

Il Giudice

Dott.ssa Michaela Di Cintio

